

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifica del Regolamento di esecuzione

Adottata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 3 ottobre 2006
Entrata in vigore il 3 ottobre 2006

Traduzione¹

Regola 1 Espressioni abbreviate

i) a xxvi) [Invariati]

xxvibis) per «parte contraente del titolare» deve intendersi

- la parte contraente il cui Ufficio è l'Ufficio d'origine, o
- quando è stato iscritto un cambiamento di titolare o in caso di successione di Stati, la parte contraente, o una delle parti contraenti, nei confronti della quale o delle quali il titolare soddisfa le condizioni degli articoli 1.2) e 2 dell'Accordo o dell'articolo 2 del Protocollo per essere il titolare della registrazione internazionale;

xxvii) a xxxi) [Invariati]

Regola 39 Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori

1) Quando uno Stato il cui territorio faceva parte, prima dell'indipendenza di tale Stato, del territorio di una parte contraente («parte contraente predecessora») ha deposto dinnanzi al Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una dichiarazione di continuazione che ha come effetto l'applicazione dell'Accordo, del Protocollo o di entrambi da parte dello Stato successore, qualsiasi registrazione internazionale che era in vigore nella parte contraente predecessora alla data stabilita in conformità dell'alinea 2) produce i suoi effetti nello Stato successore se sono osservate le condizioni seguenti:

i) [Invariato]

ii) pagamento all'Ufficio internazionale, entro i medesimi termini di scadenza, di una tassa di 41 franchi svizzeri, che sarà trasferita dall'Ufficio internazionale all'Ufficio nazionale dello Stato successore, e di una tassa di 23 franchi svizzeri a profitto dell'Ufficio internazionale.

¹ Dal testo originale francese (RO 2007 2865).

2) [Invariato]

3) [Invariato]

4) Per quanto concerne qualsiasi registrazione internazionale per la quale l'Ufficio dello Stato successore ha ricevuto una notifica in virtù dell'alinea 3), questo Ufficio può rifiutare la protezione soltanto se il termine applicabile secondo l'articolo 5.2) dell'Accordo o secondo l'articolo 5.2) a), b) o c) del Protocollo non è scaduto nei confronti dell'estensione territoriale alla parte contraente predecessora e se la notifica del rifiuto è ricevuta dall'Ufficio internazionale entro tale termine.

5) Questa regola non si applica alla Federazione russa, né a uno Stato che abbia depositato presso il Direttore generale una dichiarazione in cui affermi di essere il prosecutore della personalità giuridica di una parte contraente.